



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Il Procuratore della Repubblica

Circolare n. 9/2020

Ai Procuratori Aggiunti

Ai Sostituti procuratori

e, per conoscenza,

Al Dirigente amministrativo

Al fine della compiuta ed uniforme applicazione delle nuove disposizioni in materia di intercettazione delle comunicazioni¹, si raccomanda l'osservanza delle direttive che, all'esito di opportune forme di confronto con le esperienze e le valutazioni di altri uffici del pubblico ministero, di seguito si espongono.

Premessa. La nuova disciplina legale, che ha ampliato il numero di reati per i quali è possibile il ricorso al mezzo di ricerca della prova della intercettazione delle comunicazioni, includendovi tutti quelli aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 416-bis.1 c.p., a prescindere dalla pena edittale per ciascuno di essi prevista, stabilisce - con riferimento alle attività eseguite nei procedimenti penali iscritti a far tempo dal 1° settembre 2020 - i principi che così sinteticamente si indicano:

1. entro cinque giorni dalla conclusione delle relative operazioni, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni devono essere depositati per i difensori, in vista della procedura di acquisizione di cui all'art. 268 c.p.p., salvo che il pubblico ministero sia autorizzato dal giudice, sussistendo il pericolo di grave pregiudizio alle indagini, a ritardare tale adempimento "non oltre la chiusura delle indagini preliminari";
2. l'autorizzazione del giudice di cui all'art. 268, comma 5, c.p.p. costituisce condizione per ritardare il deposito delle intercettazioni ai difensori, dopo il loro conferimento nell'archivio di cui all'art. 269 c.p.p., con conseguente necessità di selezione in contraddittorio;
3. una volta differito, il deposito delle intercettazioni potrà avvenire non oltre la chiusura delle indagini preliminari, secondo quanto disposto dagli artt. 268, comma 5, 415-bis, comma 2-bis, e 454, comma 2-bis, c.p.p. ovvero, nel caso di richiesta di misura cautelare, limitatamente alle sole intercettazioni poste a base del provvedimento, secondo quanto disposto dal primo comma del novellato art. 291 c.p.p.;
4. nei casi previsti dagli artt. 415-bis, comma 2-bis, e 454, comma 2-bis, c.p.p., in particolare, sarà dato avviso che i difensori hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi

¹ Cfr. decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, così come modificato, prima con il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 2020, n. 7 ed infine con il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, con legge 25 giugno 2020, n. 70.

alle intercettazioni e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, con facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti e utilizzabili dal pubblico ministero; nel termine di 20 giorni (15, prorogabili fino a 25, per il caso di giudizio immediato), il difensore potrà richiedere l'acquisizione di ulteriori intercettazioni ovvero anche contestare la rilevanza o l'utilizzabilità di quelle indicate dal pubblico ministero: in caso di dissenso, sulle richieste delle parti deciderà il giudice secondo la procedura camerale regolata dall'art. 268, commi 6 e ss., c.p.p.;

5. nei casi adozione di misure cautelari, a norma dell'art 291, comma 1, c.p.p., l'ordinanza sarà depositata nella cancelleria del giudice insieme agli atti posti a suo sostegno, compresi i verbali di cui all'art. 268, comma 2, c.p.p., limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti e come tali utilizzate e conferiti nell'archivio di cui all'art. 269 c.p.p.; ai sensi dell'art. 293, comma 3, c.p.p., il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni intercettate e depositate in cancelleria dal giudice, ma è da riconoscersi allo stesso difensore, conformemente a quanto costantemente ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il diritto di estrarre copia anche delle registrazioni utilizzate a fini cautelari e conferite nell'archivio delle intercettazioni ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.p.; non sarà necessaria la trasmissione al giudice di copia delle registrazioni, conformemente a quanto stabilito dall'art. 291, comma 1, c.p.p., che, nella indicazione degli elementi da presentarsi a sostegno della richiesta di misura cautelare, fa riferimento ai soli verbali di cui all'art. 268, comma 2, c.p.p.;
6. alla richiesta di misura cautelare il pubblico ministero alleggerà unicamente le intercettazioni ritenute rilevanti e utilizzabili; in caso di dissenso, il giudice disporrà la restituzione delle intercettazioni prive di tali requisiti per la loro definitiva conservazione nell'archivio delle intercettazioni del quale si dirà oltre (art. 92, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.);
7. nozione diversa dal deposito è quella del conferimento delle intercettazioni all'archivio di cui all'art. 269 c.p.p.: il conferimento delle intercettazioni prescinde dal loro deposito ai difensori e non presuppone alcuna comunicazione ai difensori, consistendo materialmente nel riversamento nel suddetto archivio delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni trasmessi dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero, unitamente ai decreti che hanno autorizzato le medesime intercettazioni; non di meno, il conferimento deve precedere il deposito, altrimenti inoperabile;
8. il contenuto delle intercettazioni, di regola, non può essere riprodotto negli atti tipici delle procedure cautelari, salvo che risulti *necessario* riportarne i soli *brani essenziali* (art. 291, comma 1-ter, c.p.p.);
9. le intercettazioni ritenute irrilevanti a fini di giustizia penale ovvero inutilizzabili per violazione di regole processuali sono destinate, esperito il descritto procedimento di acquisizione, a restare segregate nell'archivio di cui agli artt. 269 c.p.p. e 89-bis disp. att. c.p.p. (d'ora in poi, *Archivio Digitale Intercettazioni o A.D.I.*); definitiva sarà la segregazione delle intercettazioni nell'*A.D.I.* anche in caso di archiviazione del procedimento;
10. il Procuratore della Repubblica è responsabile della gestione e della sorveglianza dell'*Archivio Digitale Intercettazioni*, consentendosi l'accesso allo stesso nei limitati casi disciplinati dal nuovo testo degli artt. 89 e 89-bis disp. att. c.p.p., al fine della preservazione del divieto di divulgazione e di circolazione endoprocessuale delle captazioni irrilevanti o inutilizzabili;
11. è fatto sempre divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite a fini processuali.

Tanto premesso, le attività di questo Ufficio e dei servizi di polizia giudiziaria delegati alle indagini si svolgeranno, se condotte nell'ambito dei procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legge 161/2019, in conformità alle seguenti direttive, riservando a separato provvedimento la disciplina delle modalità di gestione e tenuta dell'*Archivio Digitale Intercettazioni* considerato dall'art. 269 c.p.p. e dal correlato d.m. 20 aprile 2018.

1. L'esecuzione delle operazioni

1.1 L'attività di esecuzione delle operazioni di intercettazione delegata alla polizia giudiziaria nell'ambito di procedimenti iscritti dopo la data del 31 agosto 2020 è improntata a nuovi e più stringenti criteri.

Il pubblico ministero, nel quadro della sua generale potestà di direzione delle indagini, deve assicurare che la polizia giudiziaria effettui una rigorosa selezione delle intercettazioni rilevanti e utilizzabili a fini processuali. Ciò richiede un'interlocuzione costante, anche informale, con gli organi di polizia giudiziaria delegati alle operazioni, essenziale alla tenuta del principio di legalità processuale.

L'effettivo e rigoroso rispetto delle finalità dell'*Archivio Digitale Intercettazioni* - destinato alla custodia "segregata" delle intercettazioni da non acquisire a fini processuali o cautelari, in quanto irrilevanti o comunque inutilizzabili - esige, infatti, che, *ab initio*, non si proceda a documentare quelle manifestamente irrilevanti o inutilizzabili.

Il rigore delle valutazioni in punto di rilevanza e utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni è, del resto, logico presupposto della loro successiva condivisione da parte del giudice e del rapido fluire delle procedure semplificate di acquisizione di cui agli artt. 415-bis, comma 2-bis, e 454, comma 2-bis, c.p.p. delle quali si dirà oltre.

È evidente che i casi dubbi dovranno essere tempestivamente sottoposti alla valutazione del p.m., a tal fine opportunamente interpellato, anche per le vie brevi.

Il pubblico ministero dovrà, con particolare scrupolo, valutare la rilevanza delle comunicazioni contenenti espressioni "*lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge*" (art. 268, comma 2-bis, c.p.p), soppesandone con rigoroso vaglio la concreta utilità per le indagini, impartendo disposizioni affinché, in caso contrario, esse non siano trascritte e vigilando sulla loro osservanza².

Naturalmente - come da precedenti disposizioni di questo Ufficio, il cui contenuto si richiama in questa sede - il p.m. dovrà vigilare in modo particolarmente penetrante perché non siano documentate intercettazioni di cui è vietata l'utilizzazione, *in primis* quelle che riguardano i colloqui dell'indagato con il difensore.

Nei casi di conversazioni irrilevanti o non utilizzabili, la polizia giudiziaria, nei cd. brogliacci di ascolto, dovrà omettere ogni indicazione relativa al loro contenuto, limitandosi ad indicare, ove possibile, i soggetti in comunicazione e ad usare, nei diversi casi, la dizione *conversazione non rilevante ai fini delle indagini* ovvero quella *conversazione non utilizzabile* o altre alle predette rispettivamente equipollenti.

² Per dati sensibili devono intendersi quelli riferibili alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (*dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*).

1.2. Quanto alle modalità con le quali la polizia giudiziaria riferisce al pubblico ministero in ordine agli esiti delle operazioni di intercettazione, si impone un significativo mutamento delle prassi fin qui seguite.

Segnatamente, per evitare la divulgazione di contenuti non rilevanti la legge prevede, infatti, che, nelle richieste di misure cautelari, siano “*riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate*” (art. 291, comma 1-ter, c.p.p.).

Benché tale disposizione non sia espressamente riferita anche agli atti d’indagine, sarà necessario che la polizia giudiziaria si attenga al medesimo principio nella redazione delle annotazioni che danno conto (anche ai fini della proroga delle autorizzazioni già date ovvero della loro estensione a nuovi reati intanto emersi) degli esiti delle intercettazioni, anche se depositate ai fini della richiesta di nuove intercettazioni o della proroga delle autorizzazioni già concesse ovvero della loro estensione a nuovi reati intanto emersi.

Dunque, di regola, delle intercettazioni rilevanti la polizia giudiziaria riferirà al p.m., con annotazioni brevemente riassuntive del loro contenuto, riproducendo il tenore letterale delle stesse solo qualora risulti strettamente necessario per la compiuta rappresentazione dei fatti.

A tali informative o annotazioni saranno poi allegati i relativi verbali (vale a dire la copia dei brogliacci di ascolto redatti digitalmente), nei quali (art. 268, comma 2, c.p.p.) “*è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate*”.

1.3. La gestione del flusso documentale relativo alle operazioni di intercettazione avverrà mediante l’impiego del programma *TIAPdocument@*. In particolare, mediante l’apertura e la gestione della pagina relativa a ciascun procedimento penale denominata *Archivio Riservato*. Ad ogni archivio riservato dovrà corrispondere un procedimento penale, suddividendosi in quell’unica pagina i relativi R.I.T.

Ciascun R.I.T. dovrà riguardare singoli “bersagli”, anche se riferiti allo stesso soggetto. Tale modalità risulta, infatti, allo stato, l’unica compatibile con i programmi informatici adottati dal Ministero della Giustizia al fine della gestione dell’*Archivio Digitale Intercettazioni*, ciò che, come noto, ha reso opportuno anticiparne la pratica adozione con riguardo alle attività di intercettazione avviate a far tempo dal 15 giugno 2020, onde sperimentarne efficacemente il relativo impatto sui processi di lavoro dell’Ufficio.

1.4. I criteri direttivi fin qui precisati dovranno, come già precisato, osservarsi con riferimento ai procedimenti relativi a reati iscritti dopo il termine di entrata in vigore delle disposizioni processuali di cui all’art. 2 del d.l. 161/2019.

Ma con riferimento anche ai procedimenti già pendenti, appare opportuno ribadire la necessità di tener nel massimo conto le ricadute applicative del principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza 28 novembre 2019, n. 51, ric. Cavallo), che, come noto, anche con riguardo ai procedimenti già in corso, ha posto limiti stringenti all’utilizzazione delle intercettazioni per reati diversi da quelli per i quali le medesime intercettazioni sono state autorizzate.

Dunque, richiamandosi le indicazioni già date anche per i procedimenti iscritti anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, per evitare la dispersione di preziosi elementi di prova è assolutamente indispensabile che la polizia giudiziaria segnali immediatamente, con specifica annotazione, l’emersione di reati diversi da quelli per i quali si procede a controllo delle comunicazioni, per consentire al p.m. di procedere al doveroso, tempestivo aggiornamento delle iscrizioni e all’estensione dell’autorizzazione *ex art. 267 c.p.p.* con riferimento ai nuovi reati, indispensabile per l’utilizzazione delle successive intercettazioni.

In tal caso, ricevuta la segnalazione e dopo aver proceduto alle necessarie, nuove iscrizioni, il pubblico ministero richiederà al giudice l'estensione della autorizzazione già concessa al nuovo reato, motivando la necessaria funzionalità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione anche delle nuove indagini.

Per evitare inutili moltiplicazioni dei necessari adempimenti, processuali e amministrativi, la nuova autorizzazione del giudice potrà essere richiesta per il medesimo periodo temporale di residua efficacia di quella già data, in modo da allineare temporalmente le successive, eventuali proroghe.

Resta ferma, nei casi di urgenza e nei limiti in cui ciò è possibile per le intercettazioni a mezzo di captatore informatico inserito in dispositivo elettronico portatile, la possibilità per il pubblico ministero di emettere decreto di intercettazione in via di urgenza per il nuovo reato e con riferimento al bersaglio già intercettato.

Anche in tali casi, ai fini di una migliore gestione della intercettazione da parte del competente Ufficio, sarà opportuno commisurarne la durata a quella del residuo periodo di efficacia dell'autorizzazione già data, al fine di ricomprendere nella ulteriore proroga tutti i reati (da indicarsi esplicitamente) per i quali sono già intervenuti provvedimenti del giudice (pure da indicarsi esplicitamente) che permettono le intercettazioni.

Va evidenziato, in proposito, che la nuova disciplina legale ammette l'utilizzabilità delle intercettazioni per la dimostrazione di reati non uniti dal vincolo della connessione a quello in relazione al quale le stesse sono state autorizzate, purché si tratti di reati per i quali le intercettazioni sono ammissibili ai sensi dell'art. 266, comma 1, c.p.p.

Applicandosi, tuttavia, tale previsione solo ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, resta ferma la necessità del rispetto delle precedenti disposizioni per quelli già pendenti alla medesima data.

1.5. Essendo la nuova disciplina legale riservata ai procedimenti iscritti dopo la data del 31 agosto 2020, risulta essenziale definire la nozione di procedimento rilevante per la delimitazione dell'operatività della previgente normativa.

Appare corretto e perciò necessario ancorare tale nozione alla data di acquisizione della notizia di reato per la quale si procede ad operazioni di intercettazione, salvo che si tratti di ipotesi delittuosa connessa ai sensi dell'art. 12 c.p.p. ad altra iscritta anteriormente al 1° settembre 2020.

Anche per evitare che nel medesimo procedimento le attività d'indagine siano sottoposte a discipline radicalmente dissimili e fra loro incompatibili, sarà dunque necessario procedere a separazione degli atti relativi alla nuova ipotesi di reato che risultasse priva del legame connettivo qualificato ai sensi dell'art. 12 c.p.p..

Il tema dovrà formare oggetto di attenta valutazione del pubblico ministero (e di verifica e confronto ai fini del "visto" del Procuratore aggiunto di riferimento), all'atto delle determinazioni concernenti l'avvio della procedura di cui agli artt. 267 e ss c.p.p..

1.6. Resta fermo, anche per i procedimenti già in corso, che le annotazioni di polizia giudiziaria (comunque denominate) che riferiscono degli esiti delle intercettazioni autorizzate nell'ambito di procedimenti di questo Ufficio non potranno essere inserite o richiamate negli archivi informatici delle forze di polizia e nel Sistema Informativo Interforze (S.D.I.) del Ministero dell'Interno, senza l'autorizzazione scritta del p.m..

Tanto in conformità, del resto, data la perdurante mancanza del decreto interministeriale deputato a disciplinare l'inserimento in detto sistema degli atti oggetto di segreto investigativo, alla

direttiva data con atto del 6 giugno 2018 dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno³.

In nessun caso, come ovvio, potrà ritenersi consentita la conservazione in quei sistemi informativi di dati riferiti ad intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili.

2. La trasmissione al p.m. di registrazioni e verbali delle intercettazioni e le condizioni per il differimento del relativo deposito per i difensori

2.1. Con precipuo riguardo ai procedimenti ai quali si applicheranno le nuove disposizioni di legge, poiché iscritti successivamente alla data del 31 agosto 2020, appare opportuno sottolineare l'importanza che le registrazioni e i verbali delle intercettazioni siano trasmessi dalla polizia giudiziaria al p.m. "immediatamente", ai fini del deposito dei relativi atti ai difensori e del preliminare conferimento delle intercettazioni all'*A.D.I.*

L'espressione "immediatamente" deve essere riferita alla chiusura delle complessive attività di intercettazione svolte nell'ambito del procedimento, in tale nozione dovendosi ricondurre non solo le operazioni di registrazione ma anche quelle concernenti la redazione dei verbali di trascrizione.

Nei successivi cinque giorni si dovrà procedere al deposito degli atti ai difensori, salvo che il pubblico ministero richieda ed ottenga dal giudice l'autorizzazione a differire tale adempimento.

2.2. Dunque, è essenziale la tempestività delle determinazioni del pubblico ministero necessarie per richiedere al giudice l'autorizzazione a differire il deposito delle intercettazioni "non oltre la chiusura delle indagini preliminari", riconoscendosi il pericolo di grave pregiudizio alle indagini in dipendenza di un'inopportuna *discovery* delle attività di captazione compiute, correlata anche alla necessità di adeguata considerazione delle istanze di approfondimento e verifica investigativa in fatto essenziali per l'osservanza dei canoni di completezza e all'efficacia delle investigazioni, necessario corollario del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

2.3. Va sottolineato l'obbligo della polizia giudiziaria, di munirsi dell'autorizzazione espressa del pubblico ministero per conservare l'accesso alle tracce foniche e ai verbali delle intercettazioni, anche se eseguite mediante remotizzazione.

Essendo, infatti, secondo regole di ordinaria esperienza, sovente necessario procedere al riascolto delle registrazioni (in dipendenza della parallela emersione, *aliunde*, di elementi utili alla valutazione del rilievo indiziario degli esiti delle intercettazioni ovvero comunque per rilevate esigenze di migliore ricognizione ed analisi dei dati acquisiti), la polizia giudiziaria potrà rappresentare al pubblico ministero la necessità di essere autorizzata a conservare l'accesso alle tracce foniche e ai relativi verbali.

Dal punto di vista prettamente pratico-operativo, al fine di poter proseguire nell'accesso ai *server* delle aziende fornitrici di prestazioni funzionali all'esecuzione delle operazioni di intercettazione dopo la scadenza del termine di autorizzazione di ciascuna di esse, la polizia giudiziaria indicherà un termine per essere autorizzata a conservare l'accesso alle tracce foniche e ai relativi verbali digitali di registrazione.

All'atto della scadenza del termine indicato, le aziende fornitrici procederanno all'interruzione del collegamento del loro *server* alla postazione di ascolto remoto della polizia giudiziaria. Allo stesso modo le aziende procederanno ove il pubblico ministero, avendo richiesto

³ Sul punto si richiamano le disposizioni date con la direttiva n.3/2018.

l'autorizzazione del giudice al ritardato deposito, non abbia conseguentemente autorizzato per iscritto la polizia giudiziaria delegata a proseguire nell'ascolto e nella documentazione dei risultati delle intercettazioni.

3. Il deposito per i difensori e il conferimento nell'Archivio Digitale Intercettazioni degli atti e delle registrazioni

3.1. Ove ne sia stato autorizzato il differimento, come già posto in evidenza, al deposito delle intercettazioni potrà procedersi "non oltre la chiusura delle indagini preliminari".

Il deposito esige logicamente il preventivo conferimento delle intercettazioni all'*A.D.I.*, ciò cui dovrà procedersi immediatamente, all'atto della trasmissione, da parte della polizia giudiziaria delegata alle operazioni di intercettazione, delle registrazioni e dei verbali di trascrizione.

In tal caso, tutte le registrazioni relative ai decreti per i quali si è proceduto a deposito vengono trasferite nell'*Archivio Digitale Intercettazioni*, unitamente ai verbali di ascolto; *nell'Archivio*, inoltre, è inserita la relativa documentazione cartacea (provvedimenti di autorizzazione, di convalida di decreti dati in caso di urgenza, di proroga, relative richieste del pubblico ministero, atti della polizia giudiziaria trasmessi a supporto di queste ultime), previa sua scansione ed inserimento nel *TIAP* riservato.

Tale documentazione digitale va inserita nella apposita partizione riservata del *TIAP* (cd. *Archivio riservato TIAP*), consultabile solo dalle postazioni ubicate nell'archivio e non è rilasciabile in copia fino all'eventuale successivo provvedimento di acquisizione, disposto dal pubblico ministero su istanza della difesa o, in caso di contrasto, dal giudice.

3.2. Quanto alla procedura di deposito, benché l'art. 415-*bis* c.p.p. nulla dica al riguardo è da ritenersi che il pubblico ministero debba depositare presso la sua segreteria l'elenco delle intercettazioni che ritiene rilevanti, corrispondentemente a quanto l'art. 454, comma 2-*bis*, c.p.p. prevede debba procedersi, nel caso di richiesta di giudizio immediato, presso la cancelleria del giudice, con l'indicazione delle comunicazioni e dei flussi di dati ritenuti rilevanti ed utilizzabili (specificando progressivo, cd. bersaglio e numero del decreto di autorizzazione all'intercettazione).

È appena il caso di sottolineare l'importanza e la delicatezza di tali scelte al fine dell'efficace esercizio delle attribuzioni processuali dell'ufficio del pubblico ministero e dell'effettiva tenuta delle finalità di garanzia affidate all'*Archivio digitale delle intercettazioni*.

3.3. Nei venti giorni successivi alla notifica dell'avviso (o nei quindici giorni successivi alla notifica del decreto di giudizio immediato), i difensori possono accedere a tutte le intercettazioni effettuate nel corso delle indagini i cui decreti siano stati depositati e consultare e richiedere copia della documentazione conferita all'*A.D.I.*, al fine di indicare le conversazioni che ritengono rilevanti a fini difensivi formulando istanza di acquisizione direttamente al p.m., che provvede con decreto motivato. Solo in caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti si procede - a richiesta del difensore - nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6, c.p.p.

3.4. La documentazione cartacea relativa alle intercettazioni rilevanti ed utilizzabili confluisce nel fascicolo del pubblico ministero una volta completata la procedura di acquisizione.

3.5. All'esito della relativa procedura di acquisizione, le registrazioni ed i verbali di ascolto delle conversazioni ritenute rilevanti inserite nell'*Archivio Digitale Intercettazioni* vengono appositamente contraddistinte attraverso le funzionalità del programma informatico ministeriale e la documentazione delle stesse, già inserita nella partizione riservata del *TIAP*, viene trasferita nel *TIAP* ordinario.

3.6. Analogamente, la documentazione cartacea relativa alle intercettazioni acquisite viene inserita nel fascicolo processuale, eventualmente venendo prelevata dall'*Archivio Digitale Intercettazioni* se inizialmente ritenuta irrilevante, mentre quella per la quale sia intervenuto provvedimento del giudice che ne neghi la acquisizione al fascicolo, viene definitivamente custodita nel medesimo *A.D.I.*

3.7. Resta fermo che la documentazione relativa alle intercettazioni contenuta nel fascicolo del pubblico ministero depositato ai sensi dell'art. 415-*bis* c.p.p., sarà visionabile, ma rilasciabile in copia, a prescindere dal momento di presentazione della relativa istanza, solo all'esito del procedimento di acquisizione, quando sarà determinata la composizione del fascicolo del p.m., che soltanto includerà le intercettazioni (registrazione, verbali e atti alle stesse relativi) individuate come rilevanti e utilizzabili.

3.8. Qualora non sia stata richiesta o non sia comunque intervenuta l'autorizzazione del giudice, il pubblico ministero, entro cinque giorni dalla chiusura delle operazioni, procede al deposito, avviando la procedura di acquisizione delle intercettazioni rilevanti ex art. 268, commi 6 e ss., c.p.p..

In tal caso, tutte le registrazioni relative ai decreti per i quali si è proceduto a deposito vengono trasferite nell'*Archivio Digitale Intercettazioni*, unitamente ai verbali di ascolto; nell'*Archivio*, inoltre, è inserita la relativa documentazione cartacea (provvedimenti di autorizzazione, di convalida di decreti dati in caso di urgenza, di proroga, relative richieste del pubblico ministero, atti della polizia giudiziaria trasmessi a supporto di queste ultime), previa sua scansione ed inserimento nel *TIAP* riservato.

3.9. I difensori possono accedere alle registrazioni, ai verbali di ascolto ed alla documentazione relativa ai decreti del cui deposito hanno ricevuto avviso, ma non possono ottenerne copia fino al termine della procedura di acquisizione, che si svolge dinanzi al giudice in apposita udienza stralcio nella quale le parti indicano le intercettazioni che intendono acquisire.

Nelle stesse forme il giudice procede nel caso di contrasto persistente, al termine del procedimento di acquisizione di cui agli artt. 415-*bis*, comma 2-*bis*, e 454, comma 2-*bis*, c.p.p., sulla rilevanza delle intercettazioni di cui ciascuna delle parti assume debba procedersi ad acquisizione.

3.10. Con il conferimento all'*Archivio Digitale Intercettazioni*, le registrazioni vengono eliminate dai *server* delle aziende fornitrici delle prestazioni ad esse funzionali (comunque, fino a tale momento sottoposti ad integrale tracciamento e controllo dei file di log).

Nel caso di registrazioni non transitate sui *server* (perché eseguite con microspie ed altri analoghi dispositivi), il conferimento all'*Archivio Digitale Intercettazioni* presuppone la distruzione dei supporti mobili sui quali le stesse sono registrate. In tal caso, peraltro, i brogliacci di ascolto delle intercettazioni, redatti in forma cartacea, vengono, previa loro scansione, inseriti nella partizione riservata del *TIAP*, mentre la documentazione cartacea viene depositata presso l'*Archivio Digitale Intercettazioni*, se riferita ad intercettazioni irrilevanti ovvero resta depositata nella segreteria del

pubblico ministero se concernente intercettazioni rilevanti, fino al termine della procedura di acquisizione, per poi confluire nel fascicolo processuale o nell'Archivio delle Intercettazioni e nella partizione ordinaria o riservata del *TIAP*.

3.11. Al conferimento si procede con la collaborazione del gestore, della polizia giudiziaria delegata e del personale addetto all'Ufficio Intercettazioni e alla tenuta dell'*Archivio Digitale Intercettazioni*, il quale ultimo assicurerà la vigilanza sulla corretta esecuzione tecnica delle operazioni di conferimento e sull'effettiva funzionalità degli ascolti delle intercettazioni conferite, procedendo a verifiche a campione delle stesse e segnalando al Procuratore Aggiunto delegato alla materia delle intercettazioni ed al Magistrato delegato per l'informatica ogni criticità dei controlli di qualità del servizio.

3.12. Eseguito il conferimento e verificata la corretta esportazione dei dati nell'*A.D.I.*, il gestore procederà alla cancellazione dai propri *server* delle registrazioni e dei verbali conferiti, rilasciando conforme attestato, del quale si darà atto nei provvedimenti di liquidazione delle relative spese.

Analogamente si procede quanto alla distruzione o formattazione dei supporti informatici utilizzati per l'esportazione dei dati.

In ogni caso, all'atto del conferimento dovrà essere cessato ogni collegamento dei predetti *server* alle eventuali postazioni di ascolto remoto.

3.13. All'atto della trasmissione al p.m. del materiale relativo alle operazioni di intercettazione, la polizia giudiziaria darà atto dell'avvenuta distruzione di ogni copia delle intercettazioni non rilevanti o inutilizzabili e di ogni bozza o minuta di lavoro eventualmente formata, anche elettronicamente, in relazione alle medesime.

3.14. Analogamente, così come da tempo già stabilito con riferimento ai procedimenti già in corso, i consulenti tecnici nominati dal p.m. per l'ascolto e la trascrizione delle intercettazioni da utilizzare, dovranno, all'atto del deposito delle relative relazioni, attestare, anche ai fini della liquidazione dei relativi compensi, oltre che l'avvenuta distruzione di ogni copia o bozza o minuta di lavoro eventualmente formata, anche elettronicamente, di non conservare, anche mediante i soggetti della collaborazione dei quali si siano avvalsi, copie dei dati personali ai quali abbia avuto accesso per espletare l'incarico ricevuto⁴.

Come pure già stabilito, di tale attestazione si darà atto nel decreto di liquidazione dei compensi e delle spese spettanti ai consulenti.

Compete al Giudice e ai difensori, con riguardo alle attività dei rispettivi ausiliari e collaboratori, assicurare analoghe forme di garanzia dell'osservanza delle prescrizioni in materia date dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. La trascrizione a fini processuali delle intercettazioni

Quanto alla trascrizione delle intercettazioni, va sottolineata l'importanza delle previsioni normative che consentono di procedervi anche successivamente alla formazione del fascicolo di cui all'art. 431 c.p.p..

⁴ Sul punto si richiamano le disposizioni date con l'ordine di servizio n. 15/2019.

Ne risulta l'evidente necessità, nella prospettiva dell'accelerazione del processo e della semplificazione delle attività dell'Ufficio, che il pubblico ministero - già all'atto dell'esercizio dell'azione penale - provveda a trasmettere al giudice dell'udienza preliminare (ovvero al giudice richiesto del decreto di giudizio immediato) la richiesta di trascrizione delle intercettazioni ritenute utili al sostegno dell'accusa in giudizio, così assicurandosi l'opportuna anticipazione dei tempi di acquisizione delle intercettazioni al fascicolo del dibattimento.

5. *L'ipotesi di richiesta di misure cautelari*

5.1. La delicatezza e l'importanza di una puntuale e corretta selezione delle intercettazioni utilizzabili e rilevanti a fini di giustizia penale emerge con nitidezza anche allorquando essa sia operata nella fase delle indagini preliminari a fini cautelari, ciò che, come già sottolineato, presuppone sempre l'autorizzazione del giudice al ritardato deposito.

Anche in tal caso, infatti, le scelte operate dal pubblico ministero sono sottoposte al vaglio critico del giudice adito, il quale (art. 92, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.) può disporre la restituzione all'ufficio requirente, per la loro conservazione nell'*Archivio Digitale Intercettazioni*, delle intercettazioni considerate irrilevanti o inutilizzabili.

5.2. Benché dal novellato art. 291, comma 1, c.p.p. si tragga agevole conferma del diritto di accesso dell'indagato e del difensore ai soli verbali di trascrizione ritenuti rilevanti ed in quanto tali posti a base della richiesta di misura cautelare, non v'è dubbio, tuttavia, che il conferimento all'*Archivio Digitale Intercettazioni* dei relativi atti delle procedure di intercettazione debba riguardare anche le registrazioni, dato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha recepito sul punto le indicazioni fornite in materia dalla Corte costituzionale.

Prima dell'inoltro della richiesta, pertanto, il pubblico ministero dovrà conferire nell'*Archivio Digitale Intercettazioni* le registrazioni che ritiene rilevanti ed i relativi brogliacci di ascolto o verbali sommari di trascrizione. Di entrambi, successivamente alla esecuzione della misura cautelare, potrà essere rilasciata copia al difensore in vista del riesame o dell'appello cautelare.

La nuova disciplina non prevede, peraltro, l'inoltro al Giudice per le indagini preliminari delle tracce foniche (salva la possibilità dello stesso di accedervi ai fini della valutazione della richiesta) né la necessità di conferimento all'Archivio, in fase cautelare, dei decreti che hanno autorizzato/convalidato/prorogato le intercettazioni, riservando tale adempimento a quello che sarà il deposito definitivo, ai sensi degli artt. 268, 415-bis, comma 2-bis, c.p.p. e 454, comma 2-bis, c.p.p. Resta peraltro ferma, secondo quelli che sono i costanti orientamenti giurisprudenziali in materia, la possibilità del difensore di avere accesso a tale documentazione in sede di riesame o appello, al fine di consentire al giudice la valutazione della legittimità e della utilizzabilità delle intercettazioni utilizzate.

5.3. I decreti di intercettazione e gli atti che ad essi si riferiscono, incluse le annotazioni di indagine della polizia giudiziaria, dovranno essere gestiti, in fase cautelare, alla stregua della ordinaria documentazione relativa alle indagini svolte (non essendo stati ancora conferiti all'*Archivio Digitale Intercettazioni*), con facoltà di apposizione di *omissis* ove lo richiedano specifiche esigenze investigative o la necessità di tutelare la riservatezza delle persone, specialmente se estranee alle indagini.

La richiamata e, allo stato, non modificabile necessità tecnica di limitare l'ambito di riferibilità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e delle relative richieste a singoli bersagli si rivela,

peraltro, strumento idoneo ad agevolare la pratica attuazione dell'esigenza di limitare l'ostensibilità degli atti in parola ai richiamati fini.

6. L'accesso alla documentazione custodita nell'Archivio Digitale Intercettazioni.

6.1. Come già in precedenza evidenziato, la documentazione custodita nell'*Archivio Digitale Intercettazioni* con riferimento alle captazioni non rilevanti o inutilizzabili è suscettiva di esame, consultazione ed ascolto, ma di essa non può essere estratta copia.

Consegue a ciò l'insopprimibile necessità che il conferimento dei relativi dati avvenga distinguendo nelle apposite partizioni digitali del programma di gestione dell'*A.D.I.* le intercettazioni rilevanti da quelle irrilevanti o comunque non utilizzabili.

Uno specifico collegamento dei programmi informatici di gestione dell'*Archivio Digitale Intercettazioni* alla partizione riservata del *TIAP* consentirà l'integrazione delle attività di accesso, consultazione e ascolto relative sia alle intercettazioni rilevanti e utilizzabili sia a quelle che tali non sono.

6.2. L'ascolto avviene avvalendosi delle apposite postazioni ubicate presso il predetto *Archivio Digitale Intercettazioni*, al quale potranno accedere, secondo quanto stabilito dall'art. 89-*bis*, comma 2, disp. att. c.p.p., il giudice, il pubblico ministero ed i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, e i difensori delle parti private, eventualmente assistiti da interpreti, nonché, è da ritenersi, da consulenti.

6.3. Nel caso di archiviazione del procedimento, le intercettazioni dovranno essere previamente conferite all'*A.D.I.*, pur senza dover procedere alle descritte procedure di deposito e selezione. In tal caso, l'accesso alla documentazione relativa alle intercettazioni, esteso a tutte quelle relative al procedimento, è subordinato a provvedimento autorizzativo ex art. 116 c.p.p. salvo che l'istanza provenga dalla persona offesa che abbia richiesto di essere informata ai sensi dell'art. 408 c.p.p..

6.4. Specifici protocolli sono adottati per regolare l'accesso all'*Archivio Digitale Intercettazioni* ai fini dell'esercizio delle attribuzioni processuali dell'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

6.5. In ogni caso, le modalità di svolgimento delle funzioni proprie dell'*Archivio Digitale Intercettazioni* e delle correlate attività di accesso ai dati ivi conservati dei soggetti a ciò legittimati sono definite con separato decreto del Procuratore della Repubblica, da adottarsi in funzione della tenuta della garanzia della tutela del segreto su quanto custodito e del corretto trattamento dei relativi dati personali (art. 89-*bis* disp. att. c.p.p.).

7. Le intercettazioni telematiche.

7.1. Con specifico riferimento, alle intercettazioni di comunicazioni tra presenti realizzate mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, va sottolineato come queste possano svolgersi nei luoghi di cui all'art. 614 c.p., solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, salvo si proceda per i delitti di cui agli artt. 51, commi

3-bis e 3-quater, c.p.p. ovvero per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (art. 266, comma 2-bis, c.p.p.). Solo in quest'ultimo caso, peraltro, è previsto che il provvedimento autorizzativo (nonché, è da ritenersi, la relativa richiesta) debba contenere l'indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi di privata dimora.

A tale disposizione si ricollega l'obbligo, imposto per la redazione del verbale delle operazioni di cui all'art. 268, comma 1, c.p.p., di indicare, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o le conversazioni intercettate (art. 89, comma 1, disp. att. c.p.p.).

7.2. In attesa dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 89, comma 2, disp. att. c.p.p., per la definizione dei requisiti tecnici dei programmi da utilizzare per dette intercettazioni (anche se non riguardino comunicazioni tra persone presenti), le aziende fornitrici dei relativi servizi, per poter essere autorizzate ad installare e gestire i loro *server* negli impianti di questo Ufficio, dovranno continuare a fornire, come da disposizioni già date, preventiva, dettagliata illustrazione delle specifiche tecniche dei programmi da adoperare che garantiscano, in particolare, il loro conferimento esclusivamente negli impianti nella disponibilità della Procura della Repubblica⁵.

Resta in ogni caso ferma la necessità che la polizia giudiziaria indichi, nel verbale delle operazioni di cui all'art. 268, comma 1, c.p.p., il tipo di programma effettivamente adoperato.

Va ricordato, al riguardo, che l'art. 89 disp. att. c.p.p. prevede la necessaria contestualità del trasferimento dei dati intercettati nei *server* ubicati presso la Procura della Repubblica, stabilendo che, nel caso ciò sia impossibile, il verbale debba dare atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.

7.3. L'accesso alle intercettazioni telematiche, la loro estrazione di copia, l'acquisizione al fascicolo o il conferimento nell'archivio digitale delle intercettazioni avviene secondo le modalità già esaminate.

8. L'implementazione delle banche dati logiche della Procura distrettuale

8.1. In ragione del valore di radicale innovazione della disciplina legale in materia di intercettazioni riconoscibile alle disposizioni contenute nel d.l. 161/2019, specifiche modifiche del Regolamento della Banca dati della Direzione distrettuale antimafia saranno introdotte al fine di assicurare il contemperamento delle fondamentali finalità di strumento di circolazione informativa e di coordinamento investigativo proprie del sistema di gestione delle banche dati di cui all'art. 117, comma 2-bis, c.p.p. con le istanze di rafforzamento della protezione dei dati personali e della segretezza delle comunicazioni poste a fondamento del richiamato intervento legislativo. Con evidenza, dalla novella derivano profili di contraddizione logica fra i due apparati di disciplina non agevoli a ridursi in via interpretativa, come tali meritevoli, forse, di adeguata considerazione del legislatore.

8.2. Nessun inserimento di atti relativi alle procedure ex artt. 266 e ss. c.p.p. afferenti a procedimenti penali instaurati dopo il 31 agosto 2020 sarà eseguito fino all'adozione di tali disposizioni.

⁵ Sul punto si richiamano le disposizioni date con l'ordine di servizio n. 43/2019.

9. Riserva finale

Si fa riserva, mai necessaria come nella materia in parola, di modificare e integrare le direttive e le disposizioni fin qui esposte, alla luce dei dati di esperienza desumibili, anche attraverso il confronto con l'Avvocatura, dall'emersione di eventuali criticità applicative e dal consolidamento dei primi orientamenti giurisprudenziali, oltre che dall'evoluzione delle tecnologie impiegate ai fini delle captazioni e delle implementazioni dei sistemi informatici di gestione delle relative procedure.

10. Procedure di monitoraggio e controllo

Il Procuratore Aggiunto delegato alla materia in esame assicura, d'intesa, per gli aspetti di rispettivo interesse, con il Dirigente Amministrativo e il Magistrato delegato all'Informatica, il costante monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, informando senza ritardo il Procuratore della Repubblica di ogni criticità rilevante per l'efficace direzione ed organizzazione dell'Ufficio.

11. Comunicazioni

Si dirami per il tramite della posta elettronica ai Magistrati dell'Ufficio e al Dirigente amministrativo.

Si trasmetta copia al Procuratore generale presso la Corte d'appello, al Presidente del Tribunale, ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera penale di Napoli e al Direttore generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

Si trasmetta copia altresì all'Autorità di Garanzia della protezione dei dati personali e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Napoli, 10 luglio 2020

Il Procuratore della Repubblica

Giovanni Melillo



